



Corte III
C-125/2010/
{T 0/2}

Sentenza del 10 settembre 2010

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.

Parti

A. _____,
patrocinata dall'avvocato Fabrizio P. Mion, via Canova 18,
casella postale 6134, 6901 Lugano,
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,**
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 4 dicembre 2009.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, mediante decisione del 4 dicembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito la rendita intera d'invalidità di cui era beneficiaria la cittadina italiana A._____, nata il (...), con un quarto di rendita a decorrere dal 1° febbraio 2010,

che, con gravame dell'8 gennaio 2010, l'assicurata, patrocinata dall'avvocato Fabrizio Mion, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo ed il ripristino della rendita intera d'invalidità, e, subordinatamente, il rinvio dell'incanto all'UAIE per nuova decisione, allegando diversa documentazione medica,

che l'UAIE, nella sua presa di posizione del 7 maggio 2010, dopo aver sottoposto l'incanto al dott. B._____, del proprio Servizio medico (rapporto del 30 marzo 2010), propone la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata,

che, con replica del 14 giugno 2010, il patrocinatore dell'interessata ribadisce le sue conclusioni, producendo un nuovo certificato medico del dott. C._____, del 28 maggio 2010,

che, chiamato nuovamente a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incanto al dott. D._____, psichiatra del Servizio medico regionale Rhône (SMR Rhône), il quale, nel suo rapporto del 16 agosto 2010, ha rilevato la necessità di effettuare una perizia psichiatrica complementare presso uno specialista familiarizzato con le problematiche di fibromialgia, al fine di valutare l'effettiva residua capacità lavorativa della ricorrente,

che l'UAIE, nella sua presa di posizione del 19 agosto 2010, propone pertanto l'ammissione del ricorso ed il rinvio della causa per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, il 25 agosto 2010, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto del dott. D._____,

che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo

federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate innanzi al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. d^{bis} PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),

che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute nella fattispecie,

che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal dott. Habicht nel suo rapporto del 16 agosto 2010,

che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto, nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,

che non vengono prelevate spese,

che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,

che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2),

che, nel caso in esame, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.- a carico dell'UAIE (art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 4 dicembre 2009, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché completi l'istruttoria secondo i considerandi e statuisca di nuovo.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.-, la quale è posta a carico dell'UAIE.

4.

Comunicazione:

- al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: